**Ing. Martino Greco**
INGEGNERE INDUSTRIALE
*Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A-31627*
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
*Elenco Nazionale n. 7408*

VIA20052026152819

# VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE

*(ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e D.P.C.M. del 14 novembre 1997)*

| | |
|---|---|
| Committente | **Seipa S.r.l.** |
| Ubicazione cantiere | Ex Polo Fieristico<br>Via Cristoforo Colombo 315 - 00147 Roma (RM) |
| Tipologia attività | **Cantiere temporaneo**<br>**Campagna mobile frantumazione inerti** |

*IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA*

Ing. MARTINO GRECO
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Elenco Regione Lazio n. 1015

Roma, lì 20/05/2026

Ing. Martino Greco – Via dei Ramni, 6 – 00185 Roma (RM)
P. IVA 11696321006 – C.F. GRCMTN84H11E986J
+39 3292010685
ing.greco@perizieambientali.com
www.perizieambientali.com

# SOMMARIO

SOMMARIO ..... 2
PREMESSA ..... 3
SCHEDA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ..... 4
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ..... 5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..... 6
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO ..... 11
LIMITI NORMATIVI DA RISPETTARE ..... 13
DEFINIZIONI PRINCIPALI ..... 15
UBICAZIONE DELL'ATTIVITA ..... 16
RICETTORI SENSIBILI ..... 18
RICETTORI SENSIBILI DI CLASSE I ..... 19
CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI ..... 20
DISLOCAZIONE DELLE SORGENTI ..... 21
IDENTIFICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA ..... 22
LOCALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA ..... 23
DESCRIZIONE FOTOGRAFICA ..... 24
STRUMENTI DI MISURA ..... 25
RILIEVI FONOMETRICI ..... 26
REPORT DEI RILIEVI FONOMETRICI ..... 27
RISULTATI ..... 31
DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ..... 36
CONCLUSIONI ..... 37
Allegati

# PREMESSA

Su richiesta di Seipa S.r.l. in data 18/05/2026 è stata condotta una indagine fonometrica presso il sito ubicato in Ex Polo Fieristico Via Cristoforo Colombo 315 - 00147 Roma (RM) destinato ad attività di "Cantiere", al fine di valutare In via previsionale l'impatto acustico ambientale in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dai suoi decreti attuativi.

Il legale rappresentante dichiara di sollevare da ogni responsabilità diretta od indiretta il tecnico competente redattore in riferimento all'eventuale inquinamento acustico prodotto nei riguardi dell'ambiente esterno ed abitativo circostante, dovuto a variazioni dell'attività esercitata, modifiche strutturali o di arredo, di attrezzature e di impianti tecnologici, inosservanza delle norme regolamentari, variazione qualitativa e quantitativa o delle posizioni delle sorgenti acustiche o degli impianti tecnologici od elettroacustici rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica.

Il legale rappresentante dichiara di rispettare tutti i provvedimenti, le restrizioni, gli interventi strutturali e di risanamento acustico sulla base dei quali sono stati effettuati i calcoli e le valutazioni posti in evidenza all'interno della presente relazione tecnica.

## SCHEDA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Il sopralluogo, le eventuali rilevazioni fonometriche e la presente relazione tecnica sono stati eseguiti dal tecnico di seguito specificato.

| | | |
|---|---|---|
| **TECNICO REDATTORE** | Ing. Martino Greco |  |

| | |
|---|---|
| **QUALIFICA** | Tecnico Competente in Acustica Ambientale |
| **ELENCO DI ISCRIZIONE** | *Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica ex D. Lgs. 42/2017* |
| **N. DI ISCRIZIONE** | *7408* |
| | |
| **EX ELENCO REGIONALE** | *Regione Lazio – Diciottesimo elenco* |
| **N. DI ISCRIZIONE** | *1015* |
| **DELIBERAZIONE** | *n. A10862 del 24 novembre 2011* |
| | |
| **ORDINE PROFESSIONALE** | Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia |
| **N. DI ISCRIZIONE** | *A31627* |
| **QUALIFICA** | Membro Interno Commissione di Acustica |
| | |
| **CONTATTI** | |
| **PARTITA IVA** | 11696321006 |
| **CODICE FISCALE** | GRCMTN84H11E986J |
| **INDIRIZZO** | Via dei Ramni 6 – 00185 Roma (RM) |
| **RECAPITO TELEFONICO** | +39 3292010685 |
| **RECAPITO MAIL** | ing.greco@perizieambientali.com |
| **POSTA CERTIFICATA** | m.greco@pec.ording.roma.it |
| **SITO WEB** | www.perizieambientali.com |

Il documento di riconoscimento del tecnico redattore è allegato alla presente relazione tecnica.
In allegato è riportata anche la documentazione di iscrizione del tecnico redattore presso l'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Lazio, la quale ha inserito il nominativo nell'ENTECA Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ex D. Lgs. 42/2017.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

| | |
|---|---|
| **RAGIONE SOCIALE** | Seipa S.r.l. |
| **TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ** | Cantiere |
| **UBICAZIONE** | Ex Polo Fieristico Via Cristoforo Colombo 315 - 00147 Roma (RM) |
| **CODICE FISCALE** | 05753661007 |
| **PARTITA IVA** | 05753661007 |
| **COMUNE DI APPARTENENZA** | Roma (RM) |
| **MUNICIPIO** | VIII (ex XI) |
| **DESCRIZIONE DELL'AREA** | L'attività si colloca in pieno centro abitato in un contesto acustico circostante contraddistinto da una notevole rumorosità dovuta soprattutto al traffico veicolare oltre che alle intense attività di quartiere. Le sorgenti sonore presenti nel contesto acustico circostante sono costituite da attività commerciali e produttive nonchè dalle relative presenze antropiche. |
| **PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA** | Presente |
| **NORMA DI ATTUAZIONE** | Deliberazione C.C. Roma n. 12 del 29/01/2004 |
| **CLASSE ACUSTICA** | Classe III |
| **SUPERFICIE ATTIVITÀ** | 75000 mq circa |
| **DURATA DELLE EMISSIONI SONORE** | lunedì - sabato<br>dalle 07:00 alle 17:00 |
| **PERIODI DI RIFERIMENTO** | Diurno |

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge 26 ottobre 1995 n.447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico dovuto alle sorgenti sonore fisse e mobili, definendo le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni. La stessa legge all'art. 8 disciplina le disposizioni in materia di impatto acustico ambientale prevedendo, al comma 4, che le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di nuove attività contengano una *documentazione di previsione d'impatto acustico*.

I decreti attuativi della legge quadro, il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e il D.M. del 16 marzo 1998, disciplinano la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e le tecniche di rilevamento e di misurazione.

**La Regione Lazio ha dato attuazione all'art. 4 della legge quadro (competenze delle regioni) mediante la Legge Regionale Lazio n. 18 del 3 agosto 2001. Tale legge Regionale, all'art. 5 comma 1 lettera i), attribuisce ai Comuni la competenza per il rilascio dei Nulla Osta all'esercizio di attività di cui all'art. 8 della Legge n.447 del 1995.**

---

**Legge n.447 del 26 ottobre 1995**

**Art. 8.**

*(Disposizioni in materia di impatto acustico)*

**1**. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

**2**. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

**3**. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

**3-bis.** Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento

**4**. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

**5**. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

**6**. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

## D.P.C.M. del 14 novembre 1997

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità per le diverse classi di destinazione d'uso del territorio. Di seguito si riportano i principi fondamentali:

### Campo di applicazione

Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n.447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.
I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

### Art. 2.
### Valori limite di emissione

I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

### Art. 3.
### Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

### Art. 4.

**Valori limite differenziali di immissione**

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**Art. 5.**

**Infrastrutture dei trasporti**

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

**Art. 6.**

**Valori di attenzione**

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

**Art. 7.**

**Valori di qualità**

I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

**Art. 8.**

**Norme transitorie**

In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n.447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

**Art. 9.**

**Abrogazioni**

Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

## ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 stabilisce la suddivisione del territorio comunale in sei classi acusticamente omogenee in funzione della destinazione d'uso urbanistica; a partire dalla classe acustica prima, riguardante le aree più tutelate, sino alla sesta, che comprende le zone esclusivamente industriali. Indipendentemente dalla classificazione acustica vige una seconda zonizzazione riguardante le infrastrutture di trasporto per le quali sono previste delle apposite fasce di pertinenza acustica all'interno delle quali sono definiti limiti che devono essere rispettati solamente dalle emissioni generate dalla infrastruttura.

| | |
|---|---|
| **CLASSE I** | **AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**<br><br>Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici. |
| **CLASSE II** | **AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI**<br><br>Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali. |
| **CLASSE III** | **AREE DI TIPO MISTO**<br><br>Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; arre rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. |
| **CLASSE IV** | **AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA**<br><br>Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; arre in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| **CLASSE V** | **AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**<br><br>Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
| **CLASSE VI** | **AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**<br><br>Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |

Tabella 1 - Classificazione acustica comunale

Il D.P.C.M. del novembre 1997 definisce i valori limite in dB(A) come riportato nelle seguenti tabelle.

**LIMITI DI EMISSIONE**

| CLASSI ACUSTICHE | TEMPI DI RIFERIMENTO | |
|---|---|---|
| | Diurno (06.00 - 22.00) | Notturno (22.00 - 06.00) |
| CLASSE I | 45 | 35 |
| CLASSE II | 50 | 40 |
| CLASSE III | 55 | 45 |
| CLASSE IV | 60 | 50 |
| CLASSE V | 65 | 55 |
| CLASSE VI | 65 | 65 |

Tabella 2 - Valori limite di emissione - LAeq in dB(A)

**LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE**

| CLASSI ACUSTICHE | TEMPI DI RIFERIMENTO | |
|---|---|---|
| | Diurno (06.00 - 22.00) | Notturno (22.00 - 06.00) |
| CLASSE I | 50 | 40 |
| CLASSE II | 55 | 45 |
| CLASSE III | 60 | 50 |
| CLASSE IV | 65 | 55 |
| CLASSE V | 70 | 60 |
| CLASSE VI | 70 | 70 |

Tabella 3 - Valori limite assoluti di immissione - LAeq in dB(A)

**LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE**

| CLASSI ACUSTICHE | TEMPI DI RIFERIMENTO | |
|---|---|---|
| | Diurno (06.00 - 22.00) | Notturno (22.00 - 06.00) |
| CLASSE I | 5 | 3 |
| CLASSE II | 5 | 3 |
| CLASSE III | 5 | 3 |
| CLASSE IV | 5 | 3 |
| CLASSE V | 5 | 3 |
| CLASSE VI | - | - |

Tabella 4 - Valori limite differenziali di immissione - LAeq in dB(A)

I *valori di attenzione* definiti dalla classificazione acustica urbanistica si riferiscono all'ambiente esterno e segnalano la presenza di potenziali rischi per la popolazione e/o l'ambiente connessi all'esposizione alla rumorosità ambientale. Essi corrispondono ai valori limite di immissione se riferiti all'intero periodo di riferimento; corrispondono invece ai valori limite di immissione incrementati di 10 dB(A) nel periodo diurno e 5 dBA nel periodo notturno se sono riferiti a 1 ora.

I *valori di qualità* sono i valori di rumore da conseguire con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla normativa vigente.

## LIMITI NORMATIVI DA RISPETTARE

Il territorio comunale dispone di un Piano di Classificazione Acustica adottato con Deliberazione C.C. Roma n. 12 del 29/01/2004. Pertanto sulla base delle definizioni cromatiche riportate nella suddetta Zonizzazione, si deduce la Classe Acustica di appartenenza dell'area ove insiste l'attività in esame.

CLASSE ACUSTICA DELL'AREA

**Classe III**

Ne conseguono i seguenti limiti da rispettare.

| LIMITE | DIURNO | NOTTURNO |
|---|---|---|
| Limite assoluto di emissione | **55** | **45** |
| Limite assoluto di immissione | **60** | **50** |
| Limite differenziale di immissione | **5** | **3** |

Tabella 5 - Limiti da rispettare

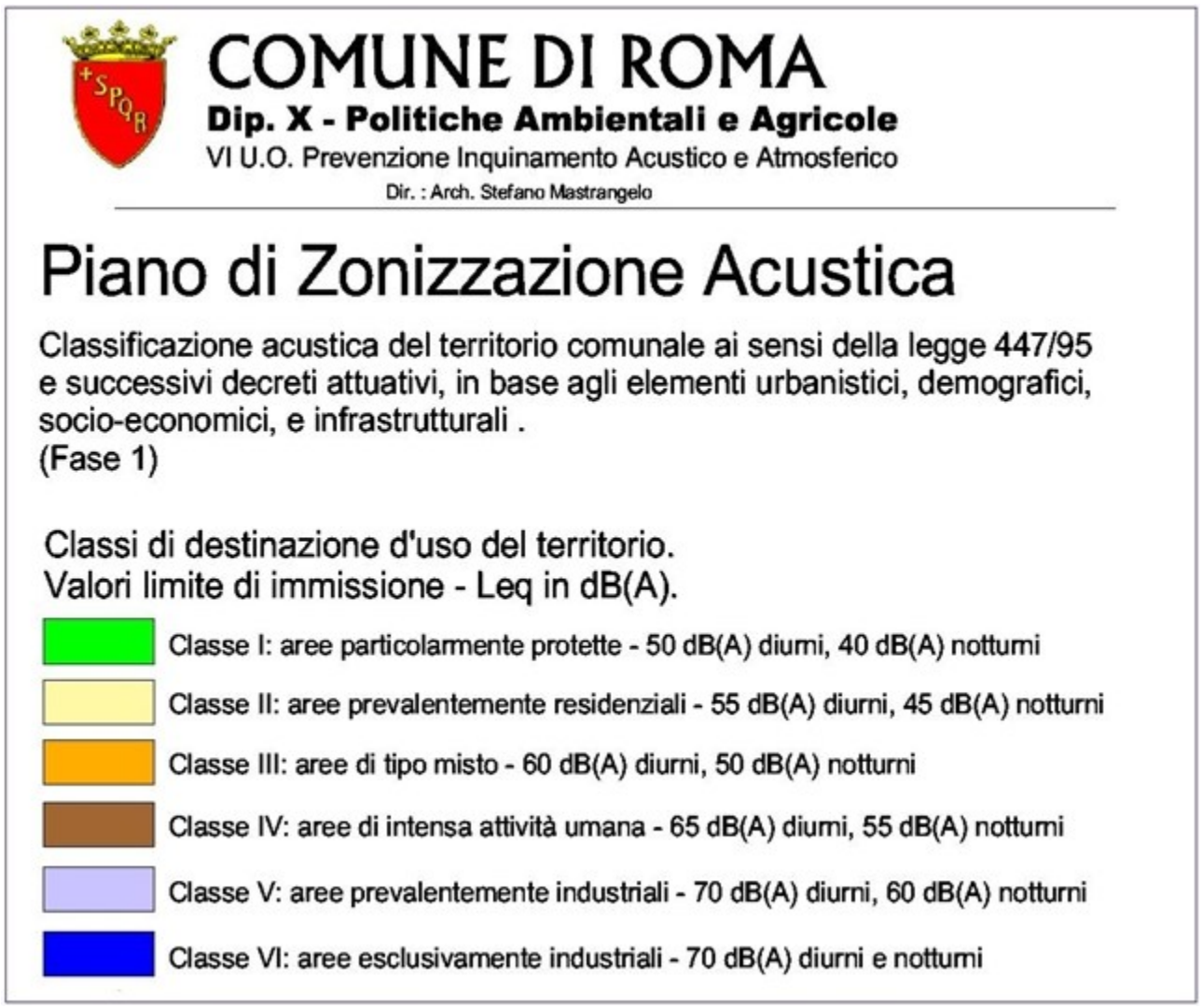



Figure 1 - Legenda del Piano di Zonizzazione Acustica

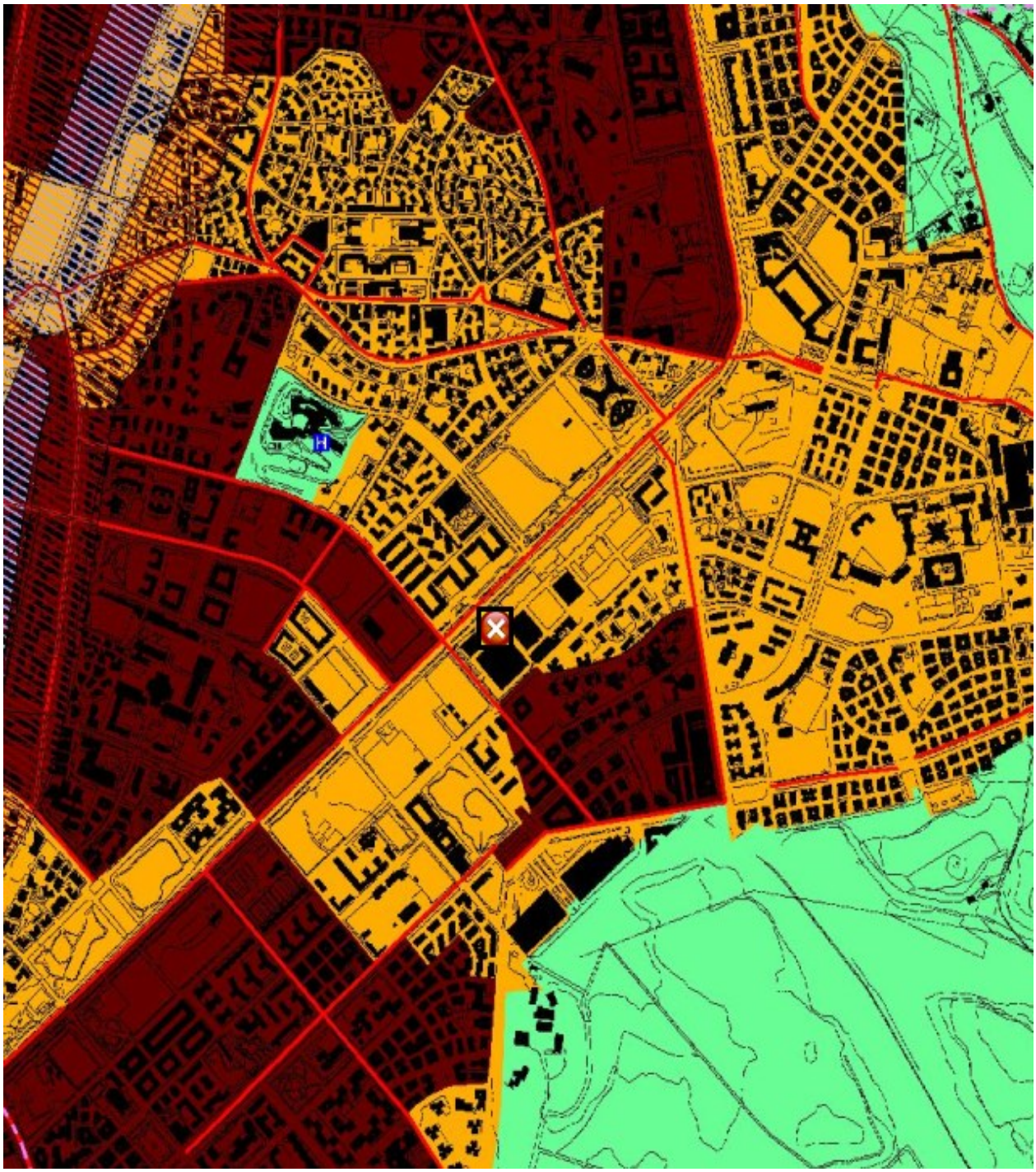


Figure 2 - Tavola del Piano di Zonizzazione Acustica

## DEFINIZIONI PRINCIPALI

- **Tempo di riferimento (TR)**
  La giornata è suddivisa in due periodi: il periodo di riferimento diurno (6.00 - 22.00) ed il periodo di riferimento notturno (22.00 - 6.00). Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisce limiti diversi per i due periodi di riferimento.
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in frequenza (Leq)**
  E' il valore di un ipotetico livello sonoro costante che - sostituito al reale fenomeno sonoro variabile nel tempo - genera la medesima quantità di energia acustica. Tale livello può essere determinato sia mediante integrazione continua lungo l'intero intervallo di tempo diurno o notturno, sia mediante integrazione discreta delle misurazioni effettuate all'interno del tempo di riferimento.
- **Livello di rumore ambientale (LA)**
  E' definito come il livello continuo equivalente della pressione sonora ponderata A prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato periodo di tempo.
- **Livello di emissione (LE)**
  E' definito come il livello continuo equivalente della pressione sonora A prodotto da una specifica sorgente presa in esame; tipicamente tale sorgente è quella che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico. Il livello di emissione deve essere riferito al tempo di riferimento diurno o notturno e in alcuni casi può essere utile riferirlo al tempo di misura o al tempo di osservazione.
- **Livello di rumore residuo (LR)**
  E' definito come il livello continuo equivalente della pressione sonora ponderata A presente durante la disattivazione della specifica sorgente disturbante.
- **Livello di rumore differenziale (LD)**
  E' definito come la differenza tra il livello di rumore ambientale LA ed il livello di rumore residuo LR. Ai fini della valutazione del livello differenziale occorre far in modo che dalle rilevazioni siano esclusi gli eventi a carattere eccezionale che non contribuiscono alla rumorosità sistematica e ripetitiva che caratterizza l'area indagata. Inoltre il livello di rumore ambientale e residuo devono essere riferiti a scenari acustici del tutto omogenei per i quali l'unica differenza sia solamente la presenza o l'assenza delle emissioni generate dalla specifica sorgente indagata. I livelli di rumore ambientale, differenziale ed il livello di emissione devono essere confrontati con i limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- **Verifica delle componenti tonali**
  Per riconoscere una componente tonale è necessario effettuare un esame in frequenza del rumore indagato. L'analisi deve essere condotta in bande di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenze 20 Hz - 20 KHz. L'elemento di disturbo associato alla componente tonale è verificato se il fenomeno ha carattere stazionario; per tale motivo si dovranno indagare i livelli minimi (misurati con costante di tempo *fast*) delle componenti dello spettro del rumore indagato. Una componente dello spettro è considerata tonale e penalizzante se è superiore di 5 dB alle due componenti tonali adiacenti e se l'isofonica passante per la componente tonale non è superata da altre che costituiscono lo spettro dei minimi. La penalizzazione prevede l'aggiunta di 3 dB al LAeq misurato.
- **Verifica delle componenti a bassa frequenza**
  Solamente nel periodo di riferimento notturno si applica una penalizzazione aggiuntiva nel caso in cui l'evento rumoroso sia caratterizzato da una componente tonale compresa tra 20 - 200 Hz. La penalizzazione prevede l'aggiunta di 3 dB rispetto al LAeq misurato.
- **Verifica delle componenti impulsive**
  La presenza di fenomeni impulsivi comporta un maggior disturbo oggettivo e quindi implica una penalizzazione rispetto alla rumorosità rilevata. Il rumore indagato si considera a carattere impulsivo se ogni impulso misurato con costante di tempo *impulse* è almeno di 6 dB superiore al valore massimo misurato con costante di tempo *slow* nell'arco di tempo di 1s; se gli eventi si ripetono almeno 10 volte ogni ora nel periodo diurno e 2 volte ogni ora nel periodo notturno. La penalizzazione prevede l'aggiunta di 3 dB al LAeq misurato.

## UBICAZIONE DELL'ATTIVITA

L'attività in esame è sita in Ex Polo Fieristico Via Cristoforo Colombo 315 - 00147 Roma (RM). Nelle seguenti figure è possibile individuare la sua ubicazione.

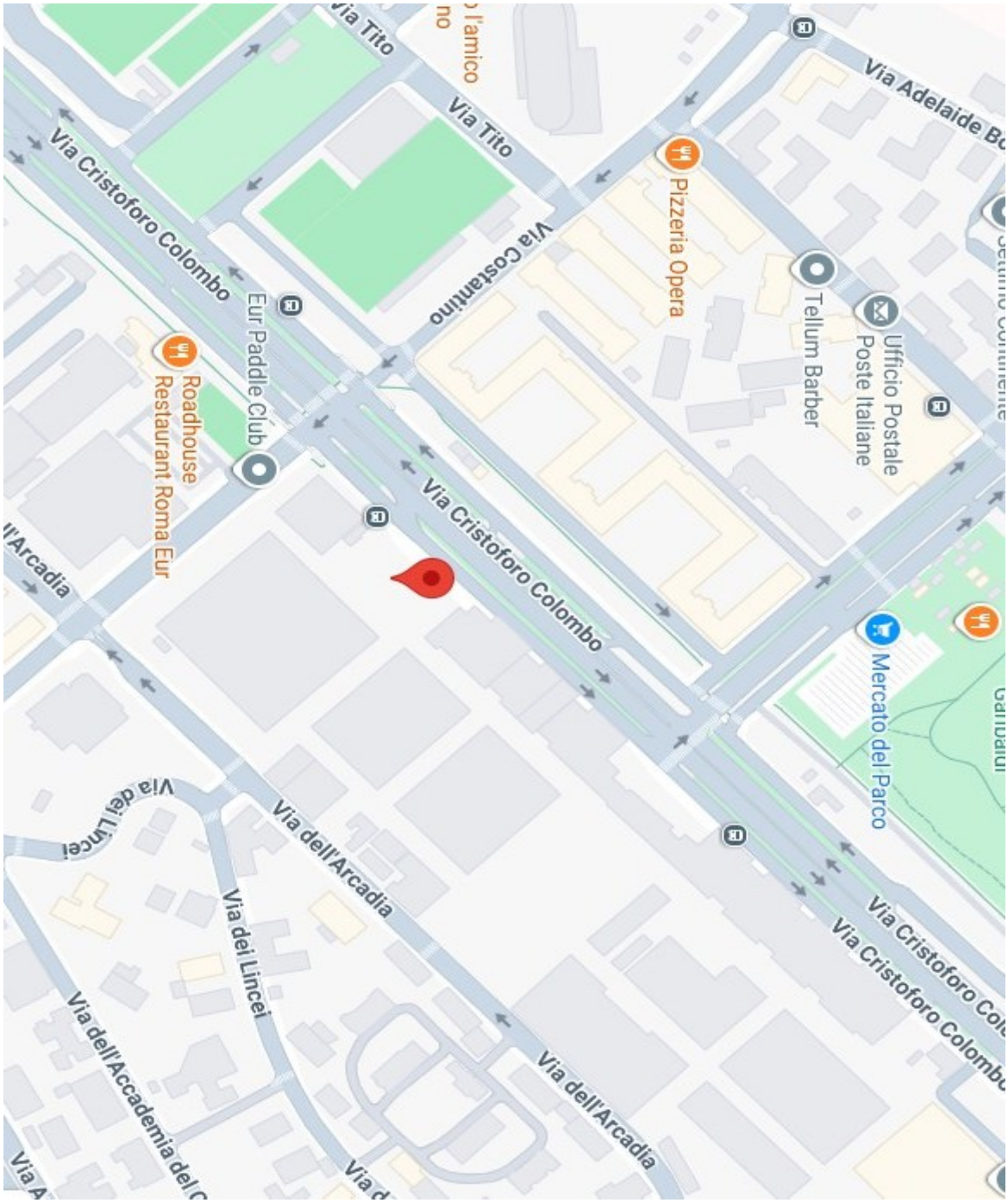



Figure 3 - Immagine estratta dalla mappa dell'area.




Figure 4 - Immagine satellitare dell'area.

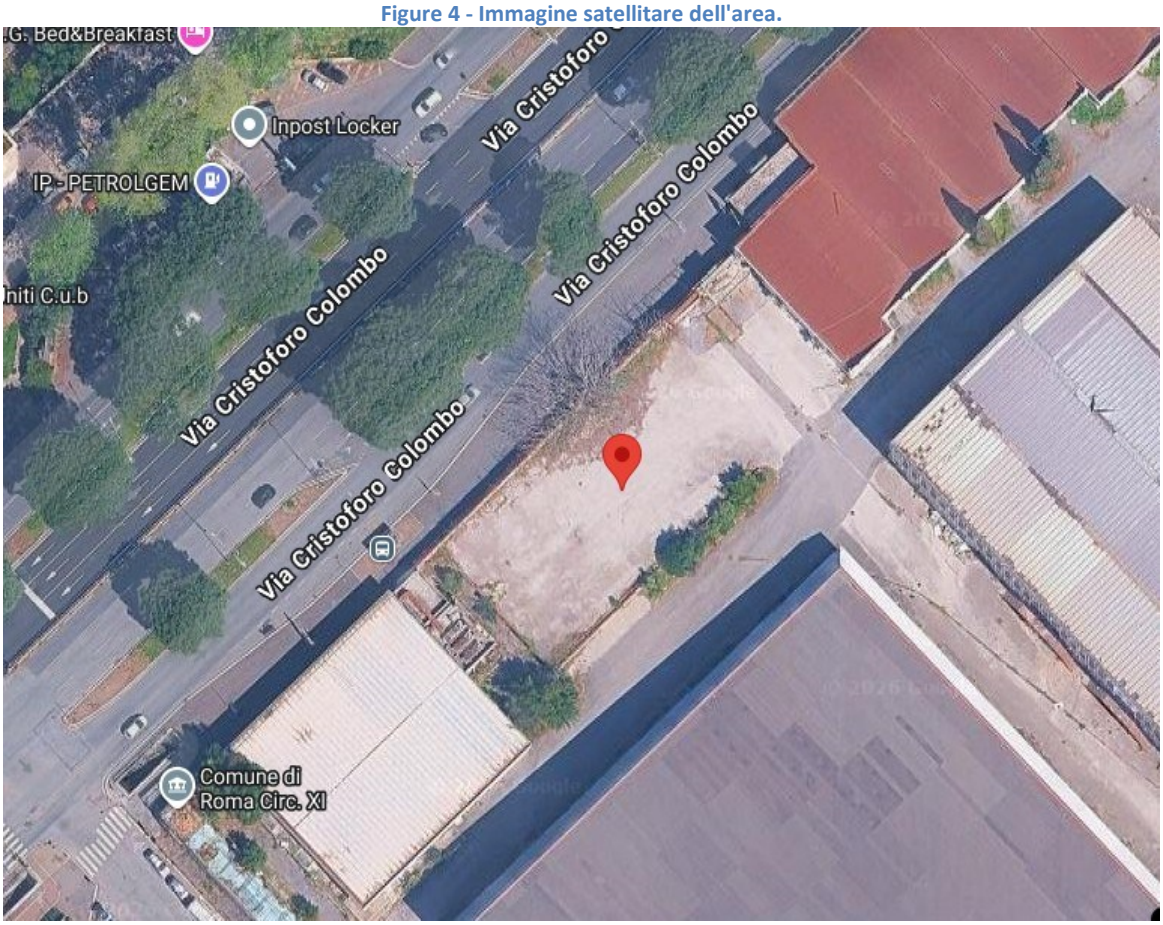



Figure 5 - Immagine satellitare ravvicinata dell'attività.

## RICETTORI SENSIBILI

Sono definiti “Ricettori sensibili” tutti gli ambienti abitativi all’interno dei quali, per loro natura, deve essere garantita la massima tutela dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività circostanti, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Tali ambienti devono essere maggiormente tutelati acusticamente; per questo motivo la normativa vigente stabilisce un limite massimo al rumore che l’attività da autorizzare introduce all’interno di tali spazi. Il criterio differenziale, che viene dettagliatamente illustrato nel corpo della presente relazione, impone uno scarto massimo di 5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e di 3 dB(A) nel periodo di riferimento notturno tra il rumore rilevato negli ambienti abitativi a sorgente accesa ed il rumore rilevato negli stessi punti a sorgente spenta.

| RICETTORE | INDIRIZZO | DISTANZA |
|---|---|---|
| R1 | Via Cristoforo Colombo 348 - 00147 Roma (RM) | 95 metri circa |
| R2 | Via dei Georgofili 39 - 00147 Roma (RM) | 160 metri circa |

I ricettori sensibili maggiormente influenzati dall'attività in esame sono riportati nella seguente figura ed identificati con la lettera R. Pertanto il criterio differenziale sarà applicato nei riguardi dei suddetti ricettori. Il punto di controllo del livello differenziale è posto all'interno dell'unità immobiliare ad almeno 1 metro dalle finestre.




Figure 6 - Immagine aerea dei ricettori sensibili.

## RICETTORI SENSIBILI DI CLASSE I

Sono definiti “Ricettori sensibili di classe I” tutti i ricettori sensibili aventi destinazione d’uso che rientra nella Classe I della Tabella A dell’Allegato I del D.P.C.M. del 14 novembre 1997:

> *“CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”*

Di seguito vengono riportati i ricettori sensibili di Classe I situati nei pressi dell’attività in esame:

**Nell'area circostante l'attività in esame non sono presenti ricettori sensibili di Classe I che possano risultare acusticamente influenzati dalla presenza dell'attività.**

## CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI

Le sorgenti di rumore sono rappresentante da tutte le apparecchiature, gli utensili, gli impianti, le strumentazioni che sono presenti all'interno dell'area di pertinenza dell'attività in esame e che producono un significativo rumore verso gli ambienti abitativi circostanti e verso l'ambiente esterno. Fra le sorgenti sonore vengono considerate anche le eventuali sorgenti non ancora installate e/o funzionanti ma che il legale rappresentante dichiara di voler predisporre. Le sorgenti dichiarate sono elencate di seguito.

| ID | IMMAGINE | TIPOLOGIA | MODELLO | UBICAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| S1 |  | Escavatore | HITACHI MODELLO ZAXIS300 | La sorgente sonora è posta in area esterna. La propagazione della sorgente avviene sia per via aerea che per via strutturale. |
| S2 |  | Frantoio per inerti | WESTERN RETEK EUROPE MODELLO SUPERTRACK 1310i | La sorgente sonora è posta in area esterna. La propagazione della sorgente avviene sia per via aerea che per via strutturale. |
| S3 |  | Vaglio rotante | DOPPSTADT MODELLO SM 518 PLUS N.1655 | La sorgente sonora è posta in area esterna. La propagazione della sorgente avviene sia per via aerea che per via strutturale. |

## DISLOCAZIONE DELLE SORGENTI

Nell'immagine seguente viene riportato lo schema della dislocazione delle sorgenti con indicazione delle etichette "S" che contraddistinguono le singole sorgenti secondo la nomenclatura adottata nella tabella della pagina precedente.

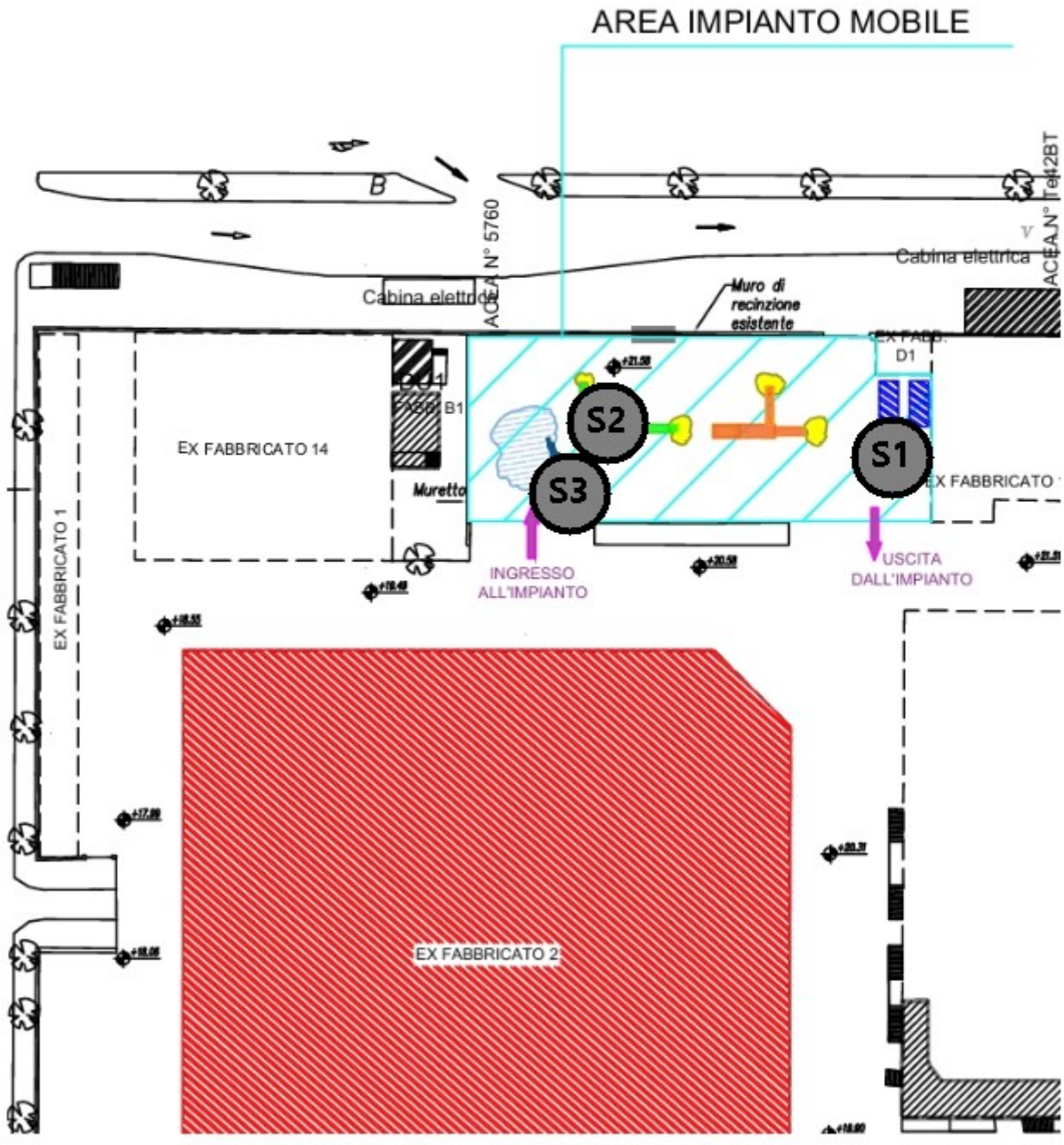



Figure 7 - Dislocazione delle sorgenti

## IDENTIFICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA

L'identificazione e la localizzazione dei punti di misura sono indispensabili ai fini della ripetibilità della rilevazione fonometrica e del monitoraggio da parte delle autorità di controllo. Nella tabella seguente pertanto vengono descritte nel dettaglio le postazioni di misura scelte, corredata da una breve spiegazione della motivazione per cui si è ritenuto metodologicamente opportuno effettuare le misurazioni del rumore nelle suddette postazioni.

| POS. | DEFINIZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| P1 | In facciata al ricettore R1 | Ai sensi del D.M.A. del 16 marzo 1998 il livello differenziale di immissione sonora deve essere misurato all'interno dell'unità immobiliare del ricettore preso in esame. Non essendo possibile misurare la sorgente in tale posizione la postazione è stata fissata in facciata all'edificio del ricettore ad 1 metro dalla stessa. Mediante appositi calcoli previsionali, considerando le distanze sorgente - facciata e sorgente - ricettore, si deduce poi il livello di pressione sonora all'interno del ricettore. |
| P2 | In facciata al ricettore R2 | Ai sensi del D.M.A. del 16 marzo 1998 il livello differenziale di immissione sonora deve essere misurato all'interno dell'unità immobiliare del ricettore preso in esame. Non essendo possibile misurare la sorgente in tale posizione la postazione è stata fissata in facciata all'edificio del ricettore ad 1 metro dalla stessa. Mediante appositi calcoli previsionali, considerando le distanze sorgente - facciata e sorgente - ricettore, si deduce poi il livello di pressione sonora all'interno del ricettore. |

## LOCALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA

Nell'immagine seguente viene riportato lo schema planimetrico, o elaborato simile, dell'ambiente esaminato sul quale sono identificati i punti di misura.

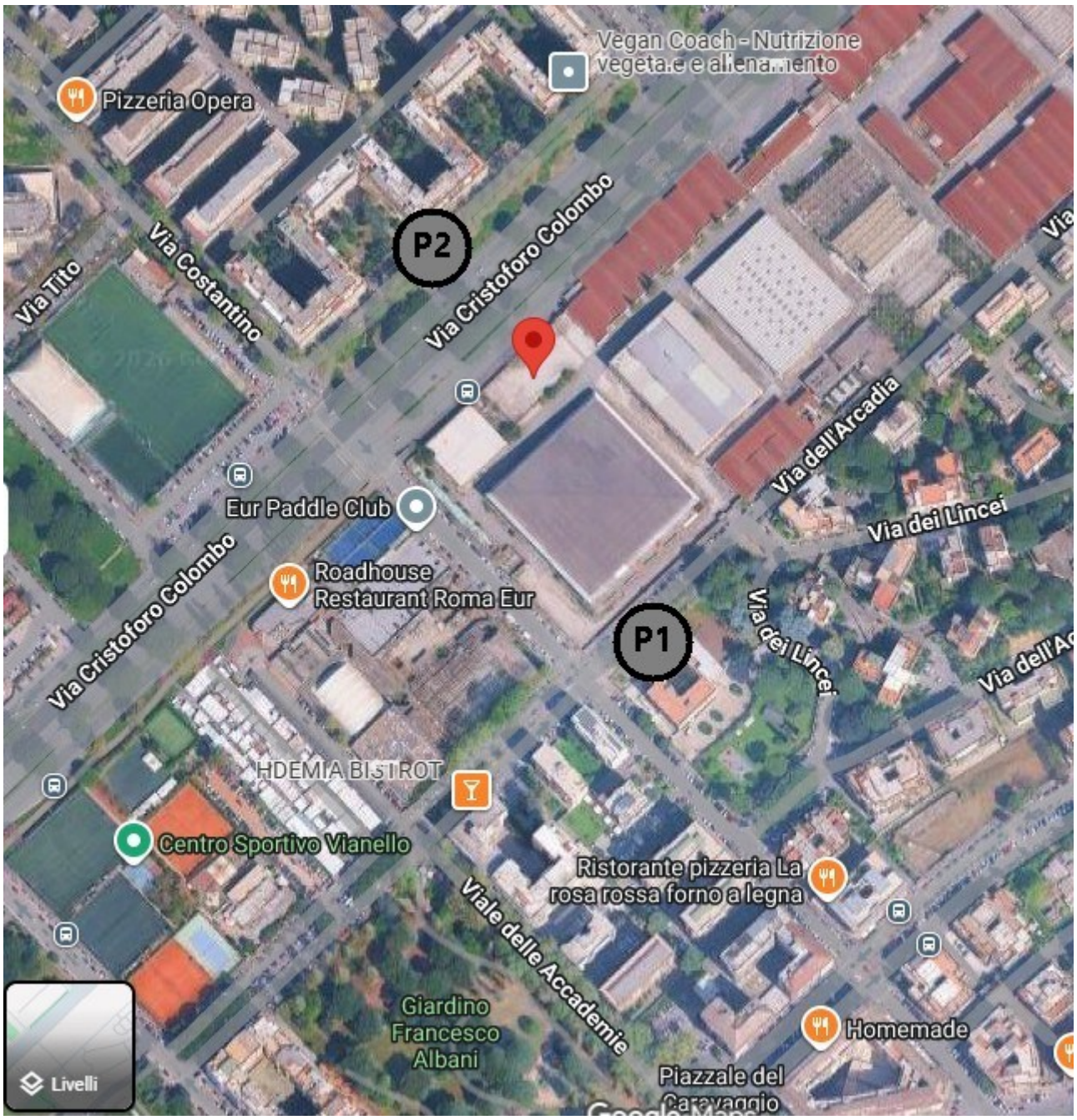



Figure 8 - Localizzazione delle postazioni di misura

## DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

Le immagini seguenti descrivono gli spazi afferenti l'attività in esame al momento della valutazione condotta.



Figure 9 - Descrizione fotografica dell'attività



Figure 10 - Descrizione fotografica dell'attività

## STRUMENTI DI MISURA

Le misurazioni sono state effettuate con idonea strumentazione rispondente alle specifiche norme ed alle raccomandazioni EN 60651/1994, EN 60804/1994, EN 61260/1994, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995 e CEI 29/4, ai sensi dell'art. 2 del DM 16 marzo 1998 e dei decreti applicativi della Legge Quadro n. 447/1995.
Il fonometro utilizzato presenta classe di precisione di tipo I e risulta regolarmente calibrato e tarato come da allegati certificati di Taratura, ai sensi della Legge n.273/1991.

Strumentazione utilizzata:

- Fonometro integratore di Classe I — marca Cirrus, modello CR:171B, matricola G079992
- Calibratore acustico di Classe I — marca Cirrus, modello CR:515, matricola 81735
- Preamplificatore — marca Cirrus, modello MK:200E
- Microfono — marca Cirrus, modello MK:224, matricola 209578D

Cirrus Research plc
Copyright © 2007-2017 Cirrus Research plc




Figure 11 - Kit fonometro integratore

**Il fonometro è stato calibrato per mezzo del calibratore sopra specificato all'inizio ed alla fine di ogni ciclo di misura secondo la norma IEC 942/1988, ottenendo in tutti i casi uno scostamento inferiore alla tolleranza di 0,5 dB(A) consentita.**
In allegato sono riportati i certificati di taratura dello strumento.

Cirrus Research plc
dedicated to noise measurement

## RILIEVI FONOMETRICI

I rilievi fonometrici sono stati condotti rispettando il D.M. del 16 marzo 1998 e le procedure specificate dalle norme tecniche di settore ed in particolare:

- UNI EN 10855:1999 Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti

- UNI ISO 9613-1:2006 Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto
  Parte 1: Calcolo dell'assorbimento atmosferico
- UNI ISO 9613-2:2006 Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto
  Parte 2: Metodo generale di calcolo

Le misure sono state realizzate posizionando il fonometro ad altezza di 1,5 m in direzione di maggiore esposizione alla rumorosità indotta dalle sorgenti. È stata osservata una distanza tra operatore e microfono superiore a 5 m. Le condizioni meteorologiche sono risultate idonee ai sensi del D.M. del 16 marzo 1998, Allegato B, comma 7. La velocità del vento è risultata inferiore a 5 m/s.
Nella tabella seguente vengono ricapitolate le misurazioni fonometriche effettuate.

| ID | POS. | MODALITA' | TIPOLOGIA | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 | Con tutte le principali sorgenti disattivate | Residuo | Diurno |
| 2 | P1 | Con tutte le principali sorgenti disattivate | Residuo | Diurno |

** I valori ottenuti sono stati arrotondati allo 0,5 dB come prescritto dal D.M.A. del 16/03/1998.*
*** L'incertezza di misura è stata assunta pari al coefficiente u2,m della NORMA UNI TS 11326-2:2015 pari a 0,7 dB(A).*

## REPORT DEI RILIEVI FONOMETRICI

# MISURA 1

| ORARIO DI INIZIO E FINE - DURATA DELLA REGISTRAZIONE |
|---|
| 18 maggio 2026 14:29:38 |
| 18 maggio 2026 14:33:41 |
| 4 Minuti 3 Secondi |
| G079992, CR:171B |

Figure 11 - Dati registrati dal fonometro

| LIVELLI INTEGRATI, DI PICCO E STATISTICI DELLA REGISTRAZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Livelli di picco | | | Livelli statistici | | |
| LAFMax | 75,1 | dB | LAF1 | 68,6 | dB |
| LASMax | 71,7 | dB | LAF5 | 65,4 | dB |
| LAIMax | 76,0 | dB | LAF10 | 63,6 | dB |
| LAFMin | 51,9 | dB | LAF50 | 58,5 | dB |
| LCPeak | 87,5 | dB | LAF90 | 53,8 | dB |
| | | | LAF95 | 53,2 | dB |
| | | | LAF99 | 52,6 | dB |

Figure 12 - Livelli scaricati dal fonometro



Figure 13 - Immagine della postazione di misura durante la misurazione

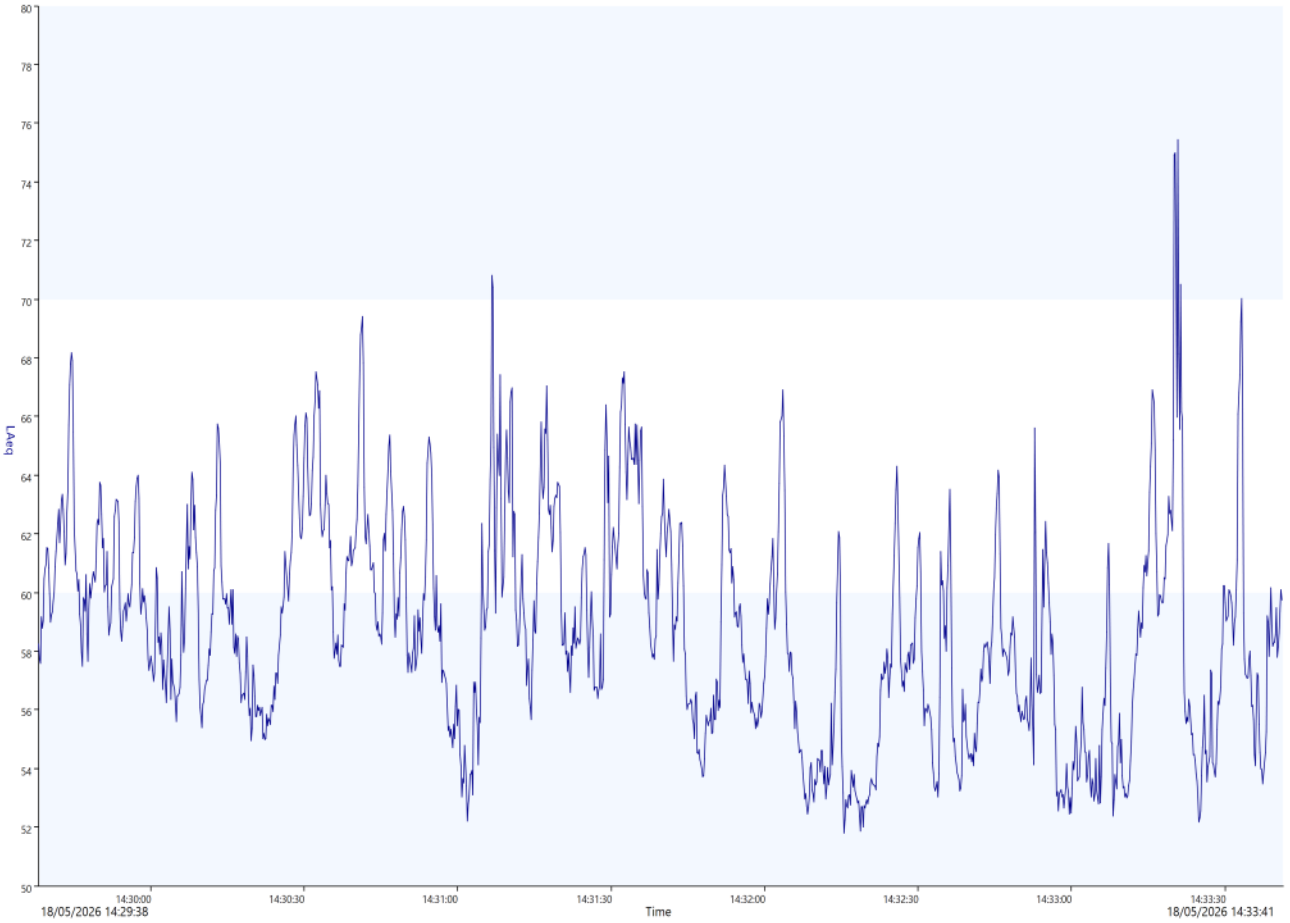



Figure 14 - Analisi temporale del livello equivalente

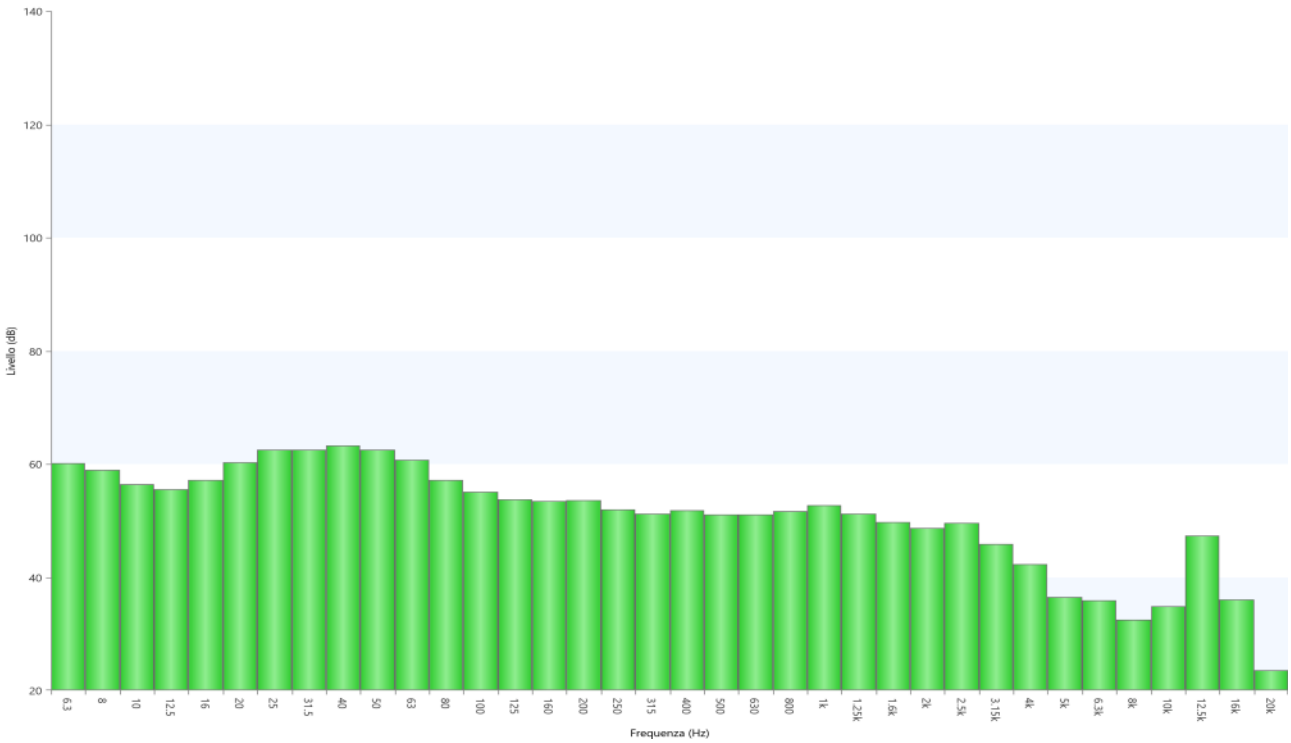



Figure 15 - Analisi dello spettro delle frequenze non ponderate in terzi di ottava

# MISURA 2

| ORARIO DI INIZIO E FINE - DURATA DELLA REGISTRAZIONE |
|---|
| 18 maggio 2026 14:37:42<br>18 maggio 2026 14:40:55<br>3 Minuti 13 Secondi<br>G079992, CR:171B |

Figure 16 - Dati registrati dal fonometro

| LIVELLI INTEGRATI, DI PICCO E STATISTICI DELLA REGISTRAZIONE |
|---|

| Livelli di picco | | Livelli statistici | |
|---|---|---|---|
| LAFMax | 72,2 dB | LAF1 | 69,6 dB |
| LASMax | 70,0 dB | LAF5 | 67,5 dB |
| LAIMax | 76,0 dB | LAF10 | 66,6 dB |
| LAFMin | 51,0 dB | LAF50 | 62,9 dB |
| LCPeak | 95,7 dB | LAF90 | 53,9 dB |
| | | LAF95 | 53,1 dB |
| | | LAF99 | 51,8 dB |

Figure 17 - Livelli scaricati dal fonometro




Figure 18 - Immagine della postazione di misura durante la misurazione

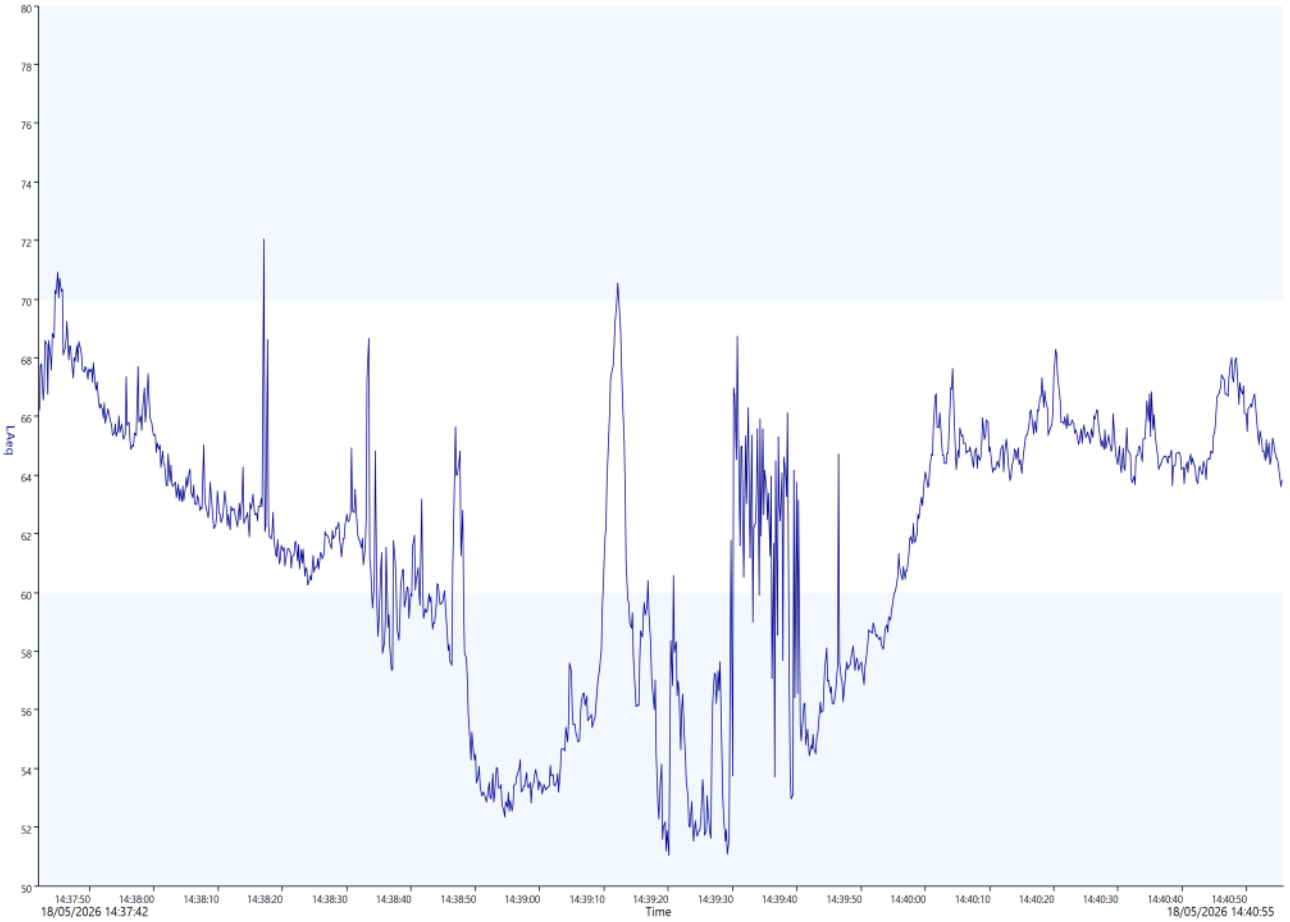



Figure 19 - Analisi temporale del livello equivalente

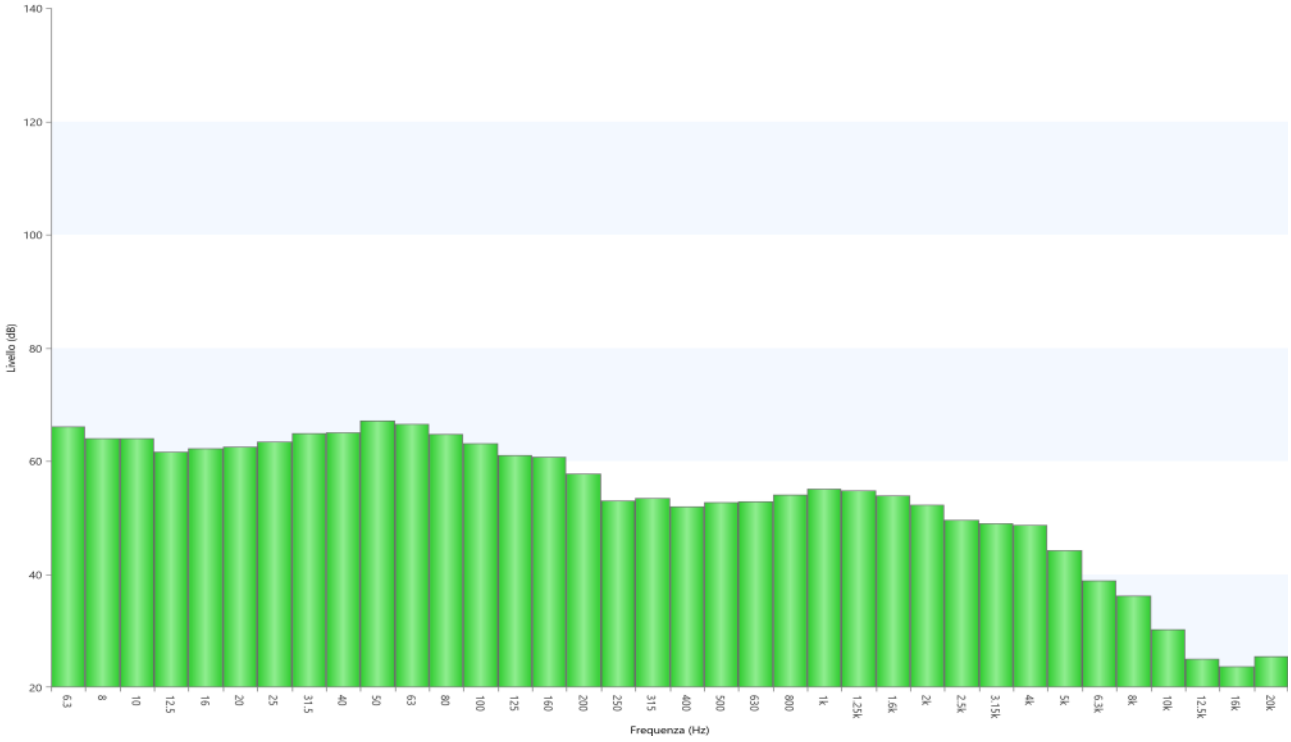



Figure 20 - Analisi dello spettro delle frequenze non ponderate in terzi di ottava

# RISULTATI

## 1) CALCOLO DEL LIVELLO DI EMISSIONE

Il livello di emissione è il livello di rumore medio continuo equivalente, integrato sull'intero periodo di riferimento diurno o notturno, che viene emesso dalla sola attività verso l'ambiente esterno.
Esso deve rispettare il limite di legge al confine dell'attività in corrispondenza di spazi adibiti a persone e/o comunità. Generalmente viene calcolato sulla base delle rilevazioni strumentali dirette della rumorosità in presenza delle principali sorgenti sonore ("rumore ambientale") ed in assenza totale delle sorgenti ("rumore residuo"). La differenza tra i due valori, operata per mezzo della formula (A), fornisce la rumorosità specifica della sorgente nel punto di misura. Nel caso le sorgenti non fossero presenti o funzionanti, è possibile ricavare la rumorosità specifica della sorgente dalle schede tecniche dei prodotti oppure dai dati prelevati dalla letteratura scientifica o dall'esperienza professionale pregressa. Qualora il punto di verifica del livello di emissione non corrispondesse al punto di misura è necessario utilizzare le apposite formule (B) o (C) per il calcolo della propagazione sonora a diverse distanze. Quando la rumorosità complessiva da definire è data dal complesso di più contributi sonori diversi in intervallo di tempo diversi si deve ricorrere alla formula (D) per il calcolo del livello equivalente di pressione sonora. Una volta ottenuto il livello di rumorosità nel punto di controllo, sulla base dei tempi di esercizio dell'attività dichiarati dal legale rappresentante, si procede in definitiva con il calcolo del livello di emissione riferito all'intero periodo di riferimento.

$$LSeq = 10log_{10}\left(10^{\frac{LAeq}{10}} - 10^{\frac{LReq}{10}}\right) \quad \text{(A)}$$

*LSeq = livello di rumore specifico della sorgente*
*LAeq = livello di rumore ambientale*
*LReq = livello di rumore residuo*

$$Lp = Lw + 10log_{10}\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right) \quad \text{(B)}$$

*Lp = livello di pressione sonora della sorgente*
*Lw = livello di potenza sonora della sorgente*
*Q = direttività della sorgente*
*r = distanza dalla sorgente*

$$Lp_2 = Lp_1 + 20log_{10}\left(\frac{r_1}{r_2}\right) \quad \text{(C)}$$

*Lp = livello di pressione sonora della sorgente*
*r = distanza dalla sorgente*

$$LEmi = 10log_{10}\left(\frac{10^{\frac{Lp1}{10}}T_1 + 10^{\frac{Lp2}{10}}T_2 + 10^{\frac{Lp3}{10}}T_3 + \cdots}{T_1 + T_2 + T_3 + \cdots}\right) \quad \text{(D)}$$

*LEmi = livello equivalente di pressione sonora della sorgente complessiva*
*$Lp_i$ = livello di pressione sonora del i-esimo intervallo*
*$T_1$ = i-esimo intervallo di tempo*

## 2) CALCOLO DEL LIVELLO ASSOLUTO DI IMMISSIONE

Il livello assoluto di immissione sonora è il livello di rumore medio continuo equivalente, integrato sull'intero periodo di riferimento diurno o notturno, che globalmente è presente nell'ambiente esterno a causa del clima acustico preesistente e del nuovo contributo acustico generato dall'attività in esame.
Esso deve rispettare il limite di legge al confine dell'attività in corrispondenza di spazi adibiti a persone e/o comunità. Generalmente si calcola sommando il livello di emissione precedentemente calcolato al livello di rumore residuo preesistente come indicato nella formula (E). Tuttavia spesso accade che il livello di rumore residuo risulti già di per sé superiore al limite assoluto di immissione per via della rumorosità del traffico veicolare. Essendo questo appositamente disciplinato e regolamentato da specifica normativa (D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004), all'interno del campo di applicazione del decreto, risulta necessario estrapolare dai tracciati fonometrici la rumorosità dell'ambiente in assenza di traffico. Tale elaborazione è resa possibile dal software di interfaccia associato al fonometro integratore.

$$LImm = 10log_{10}\left(10^{\frac{LReq}{10}} + 10^{\frac{LEeq}{10}}\right) \qquad (E)$$

*LImm = livello assoluto di immissione sonora*
*LReq = livello di rumore residuo*
*LEeq = livello di emissione*

## 3) CALCOLO DEL LIVELLO DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE

Il livello differenziale di immissione sonora è la differenza algebrica tra il livello di rumore medio continuo equivalente, integrato sul tempo di misura, misurato in presenza della sorgente ed in assenza della stessa.
Esso deve rispettare il limite di legge all'interno dell'ambiente ricettore maggiormente penalizzato, sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Generalmente si calcola con la semplice sottrazione (F). Nei casi in cui non sia possibile eseguire le rilevazioni direttamente all'interno dell'unità abitativa maggiormente influenzata si rende necessario il calcolo previsionale dei livelli di rumorosità sia a finestre aperte che a finestre chiuse. Il calcolo si basa sul valore di rumorosità della sorgente e consiste nel prevedere quale valore di rumorosità invece giunge all'interno dell'abitazione tenendo conto del fonoisolamento incontrato nella propagazione strutturale attraverso le partizioni solide (in caso di adiacenza con l'ambiente abitativo) e dell'attenuazione sonora incontrata nella propagazione aerea verso l'interno dell'abitazione con finestre chiuse e con finestre aperte. Gli indici di fonoisolamento e di attenuazione sonora sono prelevati dalla letteratura scientifica o dall'esperienza professionale pregressa.

$$LDif = LA - LR \qquad (F)$$

*LDif = livello differenziale di immissione sonora*
*LA = livello di rumore ambientale*
*LR = livello di rumore residuo*

## 4) RICERCA DI COMPONENTI A CARATTERE TONALE

Le sorgenti afferenti all'attività in esame possiedono componenti a carattere tonale se esistono bande di frequenza in terzi d'ottava che sullo spettro dei minimi superano di almeno 5 dB(A) le due bande adiacenti e toccano l'isofonica più alta. Pertanto è stata condotta una ricerca delle componenti tonali.
Non sono presenti componenti tonali.

## 5) RICERCA DI COMPONENTI A CARATTERE IMPULSIVO

Le sorgenti afferenti all'attività in esame possiedono componenti a carattere impulsivo se esistono eventi acustici, con frequenza superiore a 10 volte l'ora nel periodo diurno e 2 volte l'ora nel periodo notturno, che in costante *impulse* superano di almeno 6 dB(A) la costante slow e che decadono di almeno 10 dB(A) entro 1 secondo in costante fast. Pertanto è stata condotta una ricerca delle componenti impulsive.
Non sono presenti componenti impulsive.

## RISULTATI NUMERICI

Di seguito si riportano i risultati numerici ottenuti sulla base della metodologia di calcolo precedentemente esposta.
Dai dati di potenza sonora forniti, a seguito di apposito calcolo previsionale riportato nelle immagini a seguire, si prevedono i seguenti livelli sonori:

| | RICETTORE R1 | RICETTORE R2 | LIMITE CLASSE III |
|---|---|---|---|
| **Livello residuo** | 63.5 | 60.5 | |
| **Livello di emissione** | 62.2 | 59.8 | 55.0 |
| **Livello di immissione in facciata** | 65.9 | 63.2 | 60.0 |
| **Livello differenziale** | 2.4 | 2.7 | 5.0 |

Pertanto è necessaria l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici.


LIVELLO SONORO

Livello sonoro nella cabina in base alla norma ISO 6396 ..... LpA 69 dB(A)
Livello sonoro esterno in base alla norma ISO 6395 e
alla direttiva UE 2000/14/CE .....LwA 105 dB(A)

Figure 21 - Estratto scheda tecnica escavatore

| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Livello di potenza sonora senza carico (indicativo) | 107, 3 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora sotto carico | 108,7 | dB(A) |
| Livello di pressione acustica max. $L_P$ (a distanza di 1 m) | 88,9 | dB(A) |

Figure 22 - Estratto scheda tecnica frantoio

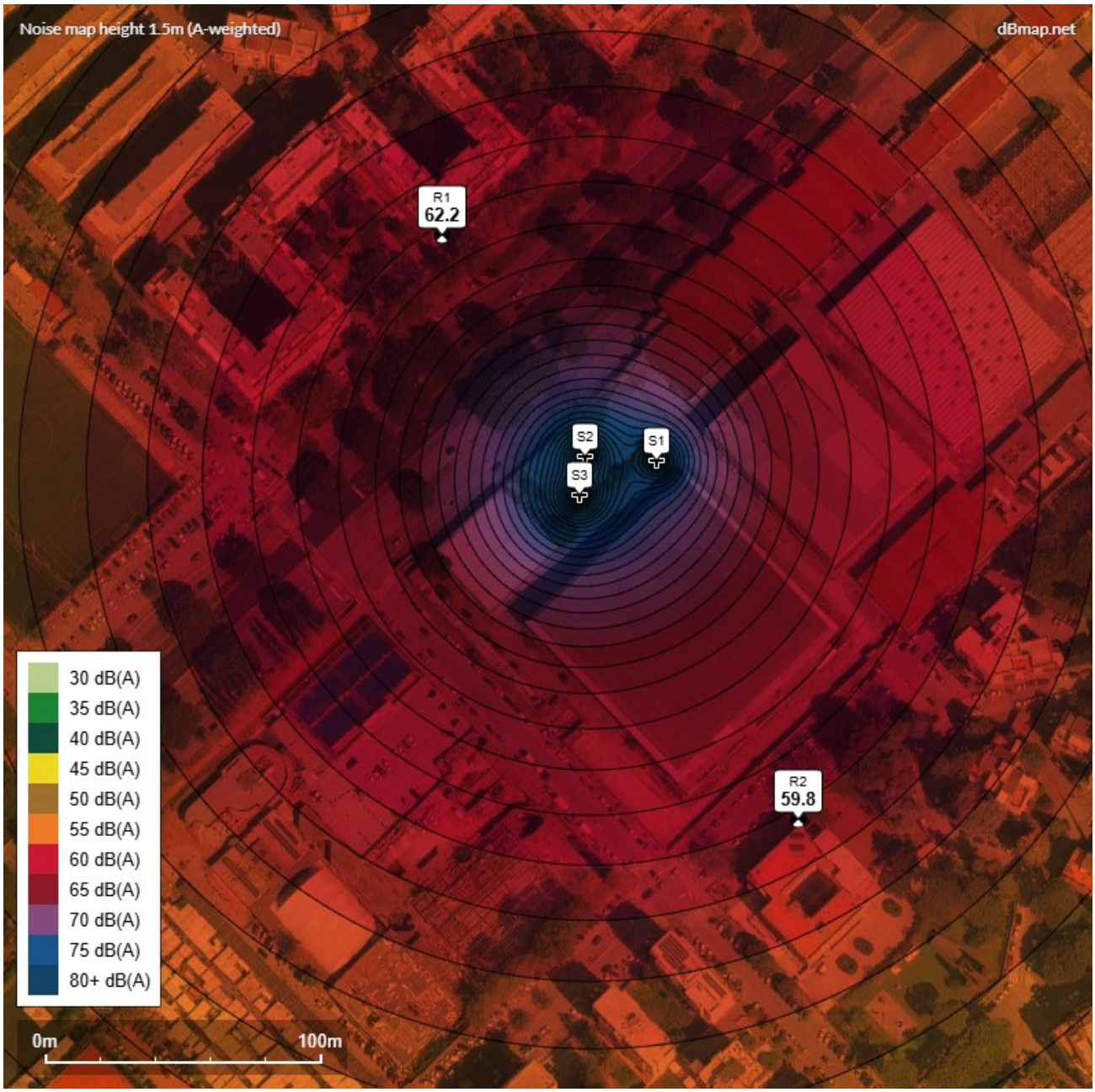



Figure 23 - Calcolo previsionale

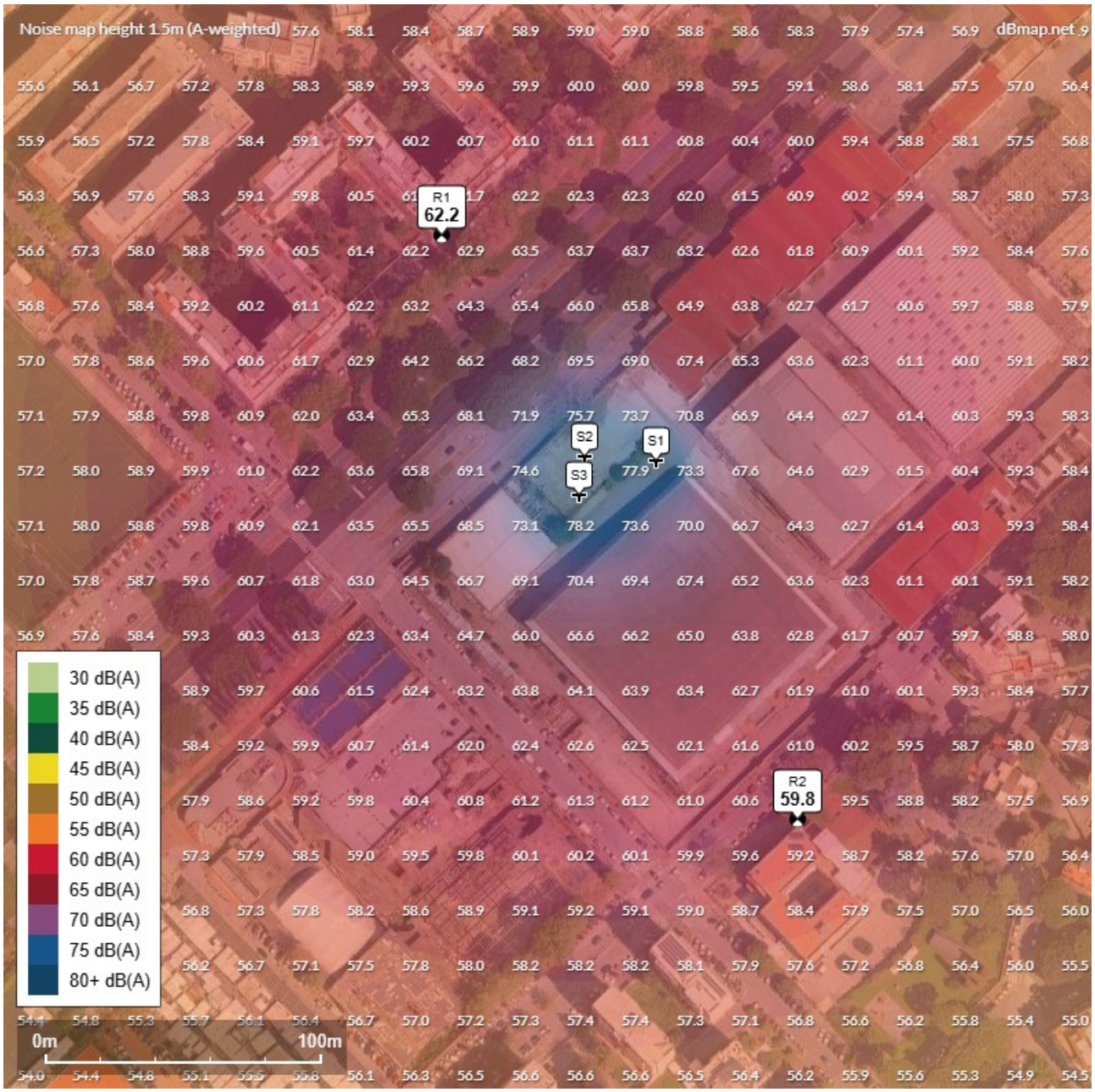



Figure 24 - Calcolo previsionale

## DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il legale rappresentante dichiara di aver seguito i lavori peritali sotto la propria responsabilità e di non aver fornito informazioni mendaci, riguardo sia alle sorgenti sonore utilizzate sia alla organizzazione del lavoro sia alla distribuzione degli spazi, che impediscano una corretta esecuzione della presente valutazione di impatto acustico.

Il legale rappresentante dichiara di essere consapevole della responsabilità che assume ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in caso di valutazione "previsionale", dichiara di consentire l'applicazione dei calcoli previsionali e si impegna a svolgere nella fase di esercizio la verifica di compatibilità con quanto preventivamente stimato. In caso di successiva incompatibilità o modifica delle condizioni riportate in perizia, s'impegna a presentare nuova documentazione d'impatto acustico ambientale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto g della Legge Regione Lazio n. 18/01.

Il legale rappresentante dichiara di sollevare da ogni responsabilità diretta od indiretta il tecnico competente redattore in riferimento all'eventuale inquinamento acustico prodotto nei riguardi dell'ambiente esterno ed abitativo circostante, dovuto a variazioni dell'attività esercitata, modifiche strutturali o di arredo, di attrezzature e di impianti tecnologici, inosservanza delle norme regolamentari, variazione qualitativa e quantitativa o delle posizioni delle sorgenti acustiche o degli impianti tecnologici od elettroacustici rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica.

Il legale rappresentante dichiara di rispettare tutti i provvedimenti, le restrizioni, gli interventi strutturali e di risanamento acustico sulla base dei quali sono stati effettuati i calcoli e le valutazioni posti in evidenza all'interno della presente relazione tecnica.

*Il legale rappresentante autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "GDPR Nuovo Codice della Privacy".*

## CONCLUSIONI

A seguito dell'indagine fonometrica effettuata presso i locali afferenti all'attività in esame, condotte le dovute rilevazioni fonometriche secondo le apposite norme tecniche di settore, preso atto delle sorgenti di rumore dichiarate dal legale rappresentante, sulla base delle dichiarazioni del legale rappresentante,

**SI ASSEVERA CHE**

L'attività di "Cantiere"
di proprietà della società "Seipa S.r.l."
ubicata in Ex Polo Fieristico Via Cristoforo Colombo 315 - 00147 Roma (RM)

**IN VIA PREVISIONALE**

**NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI**

*(ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 e D.P.C.M. del 14 novembre 1997)*

| | |
|---|---|
| **Livello di emissione** | **62.2 dBA** |
| **Livello di immissione in facciata** | **65.9 dBA** |
| **Livello differenziale** | **2.7 dBA** |

Allegati:

- Iscrizione all'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione Lazio
- Documento di riconoscimento del Tecnico Competente
- Certificati di taratura della catena fonometrica

*IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA*

Ing. MARTINO GRECO
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Elenco Regione Lazio n. 1015

Roma, li 20/05/2026

**ALLEGATO 1**

# ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE DELLA REGIONE LAZIO

# TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE – 18° ELENCO

| Cognome | Nome | Data di nascita | Titolo di studio | | Numero d'ordine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diploma | Laurea | |
| Bennati | Laura | 01/05/1972 | | Ingegneria Mecc. | 1005 |
| Carnevalino | Sirio | 09/02/1977 | | Scienze Naturali | 1006 |
| Civero | Jonathan | 15/11/1981 | | Ing. Sicurez. Protez. | 1007 |
| Dentale | Pierluigi | 02/03/1971 | | Ingegn. Chimica | 1008 |
| Di Prospero | Simone | 07/02/1977 | | Ingegneria | 1009 |
| Di Spirito | Marco | 30/08/1966 | | Architettura | 1010 |
| Faroni | Loreta | 14/02/1978 | Maturità Scient. | | 1011 |
| Ferracci | Enrico | 07/04/1978 | | Ing. Amb. Territ. | 1012 |
| Gagliano | Paolo | 28/01/1978 | | Ing. Amb. Territ. | 1013 |
| Garofolo | Costanzo | 22/02/1954 | Perito Tecn. Ind. | | 1014 |
| Greco | Martino | 11/06/1984 | | Ingegn. Chimica | 1015 |
| Guiducci | Mirko | 10/06/1981 | | Ing. Sicurez. Protez. | 1016 |
| Innocenzi | Fabrizio | 04/03/1978 | | Ingegneria Mecc. | 1017 |
| Pagnozzi | Daniele | 12/11/1984 | | Ing. Biomedica | 1018 |
| Pigozzi | Rita | 18/08/1962 | | Scienze Motorie | 1019 |
| Ruggeri | Daniele | 12/01/1980 | | Ing. Biomedica | 1020 |
| Sacra | Roberto | 14/01/1984 | Maturità Scient. | | 1021 |
| Valente | Claudio | 09/06/1967 | Ragioneria | | 1022 |
| Venturi | Simone | 02/06/1975 | Geometra | | 1023 |

ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE ★ REGIONE LAZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**ALLEGATO 2**

# DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TECNICO COMPETENTE

DATA DI SCADENZA
11 GIU 2027

AY 2525488

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA'
N° AY 2525488

DI

GRECO
MARTINO

Cognome GRECO
Nome MARTINO
nato il 11/06/1984
(atto n. 00244 P. 1 S. A00)
a MARTINA FRANCA (TA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza ROMA
Via VIA DEI RAMNI N.6 SC.O IN.3
Stato civile CONIUGATO
Professione =====

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,73
Capelli Castani
Occhi Azzurri
Segni particolari =====



Firma del titolare

ROMA li 25 GEN 2017

P. IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

**ALLEGATO 3**

# CERTIFICATI DI TARATURA DELLA CATENA FONOMETRICA

# CERTIFICATE OF CALIBRATION

ISSUED BY **Cirrus Research GmbH**

DATE OF ISSUE **03 March 2026** CERTIFICATE NUMBER **260566**

**Cirrus Research GmbH**
**Rennbahnstrasse 72-74**
**60528 Frankfurt am Main**
**Germany**



Approved signatory
M.Laakel
Electronically signed:

# Sound Level Meter : IEC 61672-3:2006

**Instrument information**

| | | |
|---|---|---|
| Manufacturer: | Cirrus Research plc | Notes: |
| Model: | CR:171B | |
| Serial number: | G079992 | |
| Class: | 1 | |
| Firmware version: | 2.4.1569 | |

**Test summary**

Date of calibration: 02 March 2026

The calibration was performed respecting the requirements of ISO/IEC 17025:2017.
Periodic tests were performed in accordance with procedures from IEC 61672-3:2006.

**The sound level meter submitted for testing has successfully completed the class 1 periodic tests of IEC 61672-3:2006, for the environmental conditions under which the tests were performed.**

As public evidence was available, from an independent testing organisation responsible for approving the results of pattern evaluation tests performed in accordance with IEC 61672-2:2003, to demonstrate that the model of sound level meter fully conformed to the requirements in IEC 61672-1:2002, the sound level meter submitted for testing conforms to the class 1 requirements of IEC 61672-1:2002.

**Notes**

This certificate provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. The results within this certificate relate only to the items calibrated. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a coverage probability of approximately 95%.

# CERTIFICATE OF CALIBRATION

ISSUED BY **Cirrus Research GmbH**

DATE OF ISSUE **03 March 2026** CERTIFICATE NUMBER **260567**

**Cirrus Research GmbH**
**Rennbahnstrasse 72-74**
**60528 Frankfurt am Main**
**Germany**



Approved signatory
M.Laakel
Electronically signed:



# Octave-band filter : IEC 61260:1995

**Instrument information**

| | | |
|---|---|---|
| Manufacturer: | Cirrus Research plc | Notes: |
| Model: | CR:171B | |
| Serial number: | G079992 | |
| Class: | 1 | |
| Firmware version: | 2.4.1569 | |

**Test summary**

Date of calibration: 02 March 2026

The calibration was performed respecting the requirements of ISO/IEC 17025:2017.
Periodic tests were performed in accordance with procedures from IEC 61260:1995.

The filter submitted for testing successfully completed the Relative Attenuation test of IEC 61260:1995 for the environmental conditions under which the test was performed.

**Notes**

It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at a recognised national metrology institute. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. The results within this certificate relate only to the items calibrated. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a coverage probability of approximately 95%.

# CERTIFICATE OF CALIBRATION

ISSUED BY **Cirrus Research GmbH**

DATE OF ISSUE **03 March 2026** CERTIFICATE NUMBER **260565**

**Cirrus Research GmbH**
**Rennbahnstrasse 72-74**
**60528 Frankfurt am Main**
**Germany**



Approved signatory
M.Laakel
Electronically signed:

## Third-octave-band filter : IEC 61260:1995

**Instrument information**

| | | |
|---|---|---|
| Manufacturer: | Cirrus Research plc | Notes: |
| Model: | CR:171B | |
| Serial number: | G079992 | |
| Class: | 1 | |
| Firmware version: | 2.4.1569 | |

**Test summary**

Date of calibration: 02 March 2026

The calibration was performed respecting the requirements of ISO/IEC 17025:2017.
Periodic tests were performed in accordance with procedures from IEC 61260:1995.

The filter submitted for testing successfully completed the Relative Attenuation test of IEC 61260:1995 for the environmental conditions under which the test was performed.

**Notes**

It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at a recognised national metrology institute. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. The results within this certificate relate only to the items calibrated. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a coverage probability of approximately 95%.

# CERTIFICATE OF CALIBRATION

ISSUED BY **Cirrus Research GmbH**

DATE OF ISSUE **02 March 2026** CERTIFICATE NUMBER **260547**

**Cirrus Research GmbH**
**Rennbahnstrasse 72-74**
**60528 Frankfurt am Main**
**Germany**



Approved signatory
M.Laakel
Electronically signed:

# Sound Calibrator : IEC 60942:2003

**Instrument information**

| | |
|---|---|
| **Manufacturer:** | Cirrus Research plc |
| **Model:** | CR:515 |
| **Serial number:** | 81735 |
| **Class:** | 1 |

**Notes:**

**Test summary**

**Date of calibration:** 02 March 2026

The sound calibrator detailed above has been calibrated to the published data as described in the operating manual and in the half-inch configuration. The procedures and techniques used are as described in IEC60942_2003 Annex B – Periodic Tests and three determinations of the sound pressure level, frequency and total distortion were made.

The sound pressure level was measured using a WS2F condenser microphone type MK:224 manufactured by Cirrus Research plc.

The results have been corrected to the reference pressure of 101.33 kPa using the manufacturer's data.

As public evidence was available, from a testing organisation responsible for approving the results of pattern evaluation tests, to demonstrate that the model of sound calibrator fully conformed to the requirements for pattern evaluation described in Annex A of IEC 60942:2003, the sound calibrator tested is considered to conform to all the Class 1 requirements of IEC 60942:2003.

The manufacturer's product information indicates that this model of sound calibrator has been formally pattern approved to IEC60942_2003 Annex A to Class 1. This has been confirmed by PhysikalischTechnische Bundesanstalt (PTB), Laboratoire National d'Essais (LNE) and APPLUS (APPLUS).

**Notes:**

This certificate provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. The results within this certificate relate only to the items calibrated. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a coverage probability of approximately 95%.